



CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA

Prot. n. 45

Il Presidente della Corte di Appello

rilevato che con Decreto Ministeriale del 03.12.2019 il periodo feriale dei magistrati per l'anno 2020 è stato fissato dal 27 luglio al 2 settembre 2020 (giorni 32, escluse le domeniche);

vista la Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie (P.10588 del 22 aprile 2011 - Delibera CSM 21 aprile 2011);

vista la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), nella parte in cui dispone che:

b) (...) al fine di garantire l'effettività del godimento delle ferie - i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio;

c) (...) i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, etc.)”.

rilevato che la Circolare ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati adottata dal CSM nella seduta del 20 aprile 2016 aveva previsto quanto segue:

.il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso da quello feriale;

.è necessaria una adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con riserva di fruizione di alcuni giorni, tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo, da usufruire anche al di fuori del periodo feriale, di guisa che, all'esito della predisposizione delle tabelle feriali, il dirigente dell'ufficio rileva quale sia il residuo dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, contestualmente, comunica il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno seguente;

.ove, per ragioni di servizio, non sia possibile quanto sopra previsto, i dirigenti devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero delle

ferie non godute nel primo semestre dell'anno successivo;

.il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico-fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo *cuscinetto*) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo *cuscinetto*);

.la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie.

vista la Circolare del CSM prot. n. P 1318 del 26/01/2017 sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;

considerato che l'organizzazione del lavoro per il periodo feriale è disciplinata dagli art. 34 ~ 36 della *Circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari* (delibera plenaria CSM n. prot. 1318, adottata in data 25 gennaio 2017, e successive modifiche), a stregua della quale è previsto che - nella redazione del prospetto - deve essere osservato (anche) il criterio secondo cui il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

vista la Delibera del CSM prot. P. 8723/2019 del 23.05.2019, Circolare in data 22 maggio 2019 in materia di ferie dei magistrati;

vista la delibera 29 aprile 2020 del CSM, Pratica num. 1088/VV/2019 - Modifica temporanea alla Circolare in data 22 maggio 2019 in materia di ferie dei magistrati – Rideterminazione urgente del cd periodo *cuscinetto* e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, la quale, premesso (fra altro) che:

in linea di principio, le disposizioni previste dalla citata del 22 maggio 2019, relative al cd. periodo *cuscinetto*, debbono considerarsi ferme;

per il presente anno 2020, è però ragionevole ritenere che, a causa delle misure normative relative all'emergenza sanitaria e della conseguenziale significativa riduzione dell'attività giudiziaria, i magistrati non matureranno significativi arretrati prima dell'inizio del periodo feriale;

sempre per il presente anno 2020, le udienze civili e penali potranno essere fissate fino all'inizio del periodo feriale, che, a norma del decreto del Ministro della Giustizia del 3 dicembre 2019, decorrerà dal 27 luglio al 2 settembre del 2020, con modalità idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie dettate fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

invece, è allo stato ragionevole ritenere che la ripresa dell'attività giudiziaria a decorrere dal 3 settembre 2020 sarà piena sicché è opportuno mantenere il cd. periodo *cuscinetto* dal 3 settembre al 7 settembre 2020;

in tale periodo, i magistrati dovranno dedicarsi alla preparazione dell'attività ordinaria ed i dirigenti degli uffici giudiziari dovranno organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi turni, in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie;

il termine per la trasmissione al Consiglio dei prospetti feriali, corredati dal parere del Consiglio giudiziario, è fissato per quest'anno al 30 giugno 2020:

ha così stabilito:

« per il corrente anno 2020:

- il periodo feriale avrà inizio dal 27 luglio 2020, senza la previsione del cd. periodo *cuscinetto*;
- dal 3 al 7 settembre 2020 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili. I

dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti con le modalità opportune i magistrati dell'ufficio, potranno programmare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità, es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.), così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per lo studio degli atti e la preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario;

- *entro il 30 giugno 2020 saranno trasmessi al Consiglio Superiore i prospetti feriali da parte dei Presidenti delle Corti di Appello e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, corredati, rispettivamente, dal parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione.»*

dato atto che:

.con ultima nota prot. n. 548/ int. del 23.04.2020:

- è stato partecipato ai presidenti delle sezioni civili e penale, ed a tutti i magistrati dell' Ufficio che per il corrente anno si sarebbe dovuto comunicare entro il 03.06.2020 il prospetto d' organizzazione del lavoro per il periodo feriale ed è stato quindi chiesto ai predetti d'indire riunioni settoriali onde consentire la programmazione del calendario e dei ruoli, nonché per addivenire all'adozione del provvedimento da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. sulle misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne;
- è stato chiesto ai Presidenti di Sezione che, all'esito delle riunioni, comunicassero - quanto agli uffici di pertinenza - i prospetti di fruizione ferie, perché detti rispettivi uffici fossero comunque coperti;

viste le comunicazioni dei presidenti di sezione, i quali - a seguito di apposita consultazione e sulla base della disponibilità da ciascuno offerte - hanno raccolto e rappresentato le concordi e senza rilievi richieste dei consiglieri, per l'individuazione dei magistrati presenti durante il periodo feriale;

dato atto che, in tale attività, si è avuto conto del maggior carico di lavoro che - durante il periodo delle ferie - impegna il collegio dei magistrati in servizio quanto agli affari del settore penale;

DISPONE quanto segue:

1. durante il periodo feriale è costituita nella sede centrale della Corte la SEZIONE FERIALE, per la trattazione di tutti gli affari civili e penali del distretto, esclusi quelli relativi al del circondario di Taranto;
2. i presidenti e consiglieri della Corte saranno in servizio durante il periodo "feriale" 2020 (limitandone la presenza, di norma, ad una sola settimana onde assicurare un effettivo e pieno recupero delle energie psico-fisiche alla ripresa dell'attività giurisdizionale);
3. nei giorni per ciascuno indicati è di seguito riportata la "tabella feriale" dei magistrati in servizio nel periodo che va dal 27 luglio al 02 settembre, oltre che in quelli eventualmente immediatamente successivo;
4. posto che ai presidenti e consiglieri della Corte residuano (alla data del 8 giugno 2020) i giorni di ferie di cui al prospetto "A" (allegato per i soli interessati), con la comunicazione del dato, gli stessi sono invitati ad indicare le preferenze per il recupero del congedo non goduto, entro il primo semestre dell'anno a venire;
5. la fruizione delle ferie residue sarà oggetto di un separato "piano di recupero delle ferie non godute", fermo restando il limite del 31 dicembre 2020 ovvero - per eccezionali e comprovati motivi - quello del 30 giugno 2021, dando atto che l'esiguità dei giorni di

- congedo da recuperare non può arrecare comunque difficoltà operative all'Ufficio ed alla Sezione di appartenenza;
6. i magistrati della Corte - non impegnati nei Collegi del periodo feriale, fruiranno delle ferie per intero nel periodo;
 7. ogni magistrato fruirà dei residui quattro giorni per festività soppresse - se ed in quanto non già goduti – necessariamente nel corso dell'anno solare;
 8. per i casi di assoluta necessità dettati dall'improvviso impedimento o incompatibilità dei consiglieri è previsto l'impiego di un magistrato contemporaneamente in servizio presso il Tribunale di Lecce, per la sola partecipazione al collegio;
 9. segue l'assetto organizzativo dell'Ufficio durante il prossimo periodo feriale.

I.

**Composizione della sezione feriale della Corte di Appello nel periodo feriale
(dal 27.07 al 02.09.2020 = gg. 32)**

Lun. 27 luglio – Dom. 2 agosto = gg. 6

(Sezione ordinaria/civile / penale / lavoro)

dott. Riccardo Mele	presidente
dott. Nicola Lariccia	consigliere
dott.ssa Silvia Ferreri	consigliere
dott. Domenico Toni	consigliere
dott.ssa Federica Sterzi Barolo	consigliere

(Corte di Assise di Appello)

dott. Riccardo Mele	presidente
dott. Domenico Toni	consigliere.

Lun. 3 agosto - Dom. 9 agosto = gg. 6

(Sezione ordinaria/civile / penale / lavoro)

dott. Ettore Nesti	presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista	consigliere
dott.ssa Antonia Martalò	consigliere
dott. Alessandra Ferraro	consigliere

(Corte di Assise di Appello)

dott. Ettore Nesti	presidente
dott.ssa Antonia Martalò	consigliere

Lun. 10 agosto – Dom. 16 agosto = gg. 5

(Sezione ordinaria/civile / penale / lavoro)

dott. Vincenzo Scardia	presidente
dott.ssa Anna Maria Marra	consigliere
dott. Giuseppe Biondi	consigliere

(Corte di Assise di Appello)

dott. Vincenzo Scardia,	presidente
dott. Giuseppe Biondi	consigliere

Lun. 17 agosto – Dom. 23 agosto = gg 6

(Sezione ordinaria/civile / penale / lavoro)

<i>dott.ssa Daniela Cavuoto</i>	<i>presidente</i>
<i>dott. Gennaro Lombardi</i>	<i>consigliere</i>
<i>dott. ssa Virginia Zupetta</i>	<i>consigliere</i>
<i>dott. Carlo Errico</i>	<i>consigliere</i>
<i>dott. Giovanni Surdo</i>	<i>consigliere</i>

(Corte di Assise di Appello)

<i>dott.ssa Daniela Cavuoto</i>	<i>presidente</i>
<i>dott. Carlo Errico</i>	<i>consigliere</i>

Lun. 24 agosto - merc. 2 settembre = gg. 9

(Sezione ordinaria/civile / penale / lavoro)

<i>dott. Giovanni Romano</i>	<i>presidente</i>
<i>dott. ssa Maria Grazia Corbascio</i>	<i>consigliere</i>
<i>dott. ssa Eva Toscani</i>	<i>consigliere</i>
<i>dott.ssa Adele Ferraro</i>	<i>consigliere</i>

Per i casi di improvviso impedimento o incompatibilità di uno dei suindicati magistrati, opererà in veste di supplente – per lo stretto bisogno e nei casi di assoluta necessità – un magistrato contemporaneamente in servizio presso il Tribunale di Lecce, che non avrà carico di lavoro salvo la partecipazione al collegio.

(Corte di Assise di Appello)

<i>dott. Giovanni Romano</i>	<i>presidente;</i>
<i>dott.ssa Eva Toscani</i>	<i>consigliere.</i>

II.

Criteria di sostituzione in caso di astensione o ricsuzione o impedimento

Per i casi di astensione o ricsuzione o comunque impedimento di uno dei su indicati magistrati, lo sostituirà in supplenza (se possibile) quello che tratta normalmente lo stesso settore di cognizione (civile / lavoro; penale) e lo segue in ordine di anzianità; in caso di astensione o ricsuzione o comunque impedimento del presidente, lo sostituirà in supplenza, secondo il criterio appena espresso, il consigliere più anziano;

in caso di astensione o ricsuzione o comunque impedimento e di assoluta necessità di comporre il collegio, supplirà un magistrato contemporaneamente in servizio presso il Tribunale di Lecce, per la sola integrazione del numero dei magistrati nel collegio.

III.

Calendario delle udienze

La Sezione ordinaria terrà udienza:

<i>per gli affari in materia penale</i>	<i>i venerdì alle h. 9.30</i>
<i>per gli affari in materia in materia civile/lavoro</i>	<i>i mercoledì alle h. 10.00 e, secondo necessità, per eventuali provvedimenti camerali</i>

La Sezione Minorenni, integrata dai giudici onorari, terrà udienza:

<i>civile</i>	<i>ogni mercoledì alle h. 10.00</i>
<i>penale</i>	<i>ogni mercoledì alle h. 11.00</i>

La Corte di Assise d'Appello si riunirà per eventuali provvedimenti camerali e, ove necessario, terrà udienza ogni venerdì, alle h. 11.00.

IV.
Ripartizione degli affari

Gli affari sono ripartiti a partire dal consigliere meno anziano ed in ordine di iscrizione del procedimento, tenendo conto (salvo motivata eccezione) del settore di appartenenza e della ripartizione delle materie, come stabiliti nel periodo ordinario.

Il consigliere che nel periodo ordinario è specializzato nel settore lavoro è assegnatario degli affari in materia di lavoro e previdenza.

Qualora vi siano nel turno più consiglieri aventi stesso settore di appartenenza nel periodo ordinario, gli affari vanno assegnati, ove non lo siano già stati, a rotazione fra i predetti, partendo dal meno anziano, in ordine di iscrizione del procedimento.

Ai presidenti di sezione, in conformità alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle, viene assegnata la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

DISPONE altresì:

si comunichi per via telematica:

- . al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Lecce;
- . ai Presidenti di Sezione della Corte di Lecce ed ai Magistrati Togati ed Onorari in servizio nella Corte di Lecce, i quali potranno formulare osservazioni al Consiglio Giudiziario entro dieci giorni dalla predetta comunicazione;
- . al Presidente del Tribunale di Lecce, per le determinazioni di competenza quanto alla possibilità di supplenza d' un magistrato contemporaneamente in servizio presso quell'Ufficio;
- . al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Lecce;
- . al Dirigente Amministrativo della Corte di Lecce;
- . ai Responsabili delle Cancellerie, della Corte di Lecce.

Lecce, 12 giugno 2020

Il Presidente
(dott. Lanfranco Vetrone)

